Officina
del Diritto

CIVILE E PROCESSO

RESPONSABILITÀ CIVILE

Danno cagionato da animali

Inquadramento e natura della responsabilità

Danni arrecati dalla fauna selvatica e da animali randagi

Danni cagionati da animali domestici in ambito condominiale

Criteri di liquidazione e aspetti processuali

di Antonio Scalera

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

cacia causale del comportamento del danneggiato nella determinazione dell'evento, allora tanto minore sarà la percentuale di responsabilità eventualmente ascrivibile all'ente che avrebbe dovuto impedire l'attraversamento dell'animale.

4.3. I danni cagionati dalla fauna selvatica all'imprenditore agricolo

Il danno cagionato all'imprenditore agricolo dalla fauna selvatica è riparato grazie alla previsione di un fondo regionale (art. 26, l. n. 157/1992).

In realtà, la Regione, introducendo una **tutela indennitaria a vantaggio dell'imprenditore agricolo**, agisce in nome di ragioni collettive.

Se a questi non fosse riconosciuto un meccanismo che consenta un ristoro, quanto meno parziale ma comunque garantito, del pregiudizio subito, l'esistenza dell'impresa agricola sarebbe a rischio.

Non si dimentichi, infatti, che l'imprenditore agricolo, con quell'unico raccolto, deve garantirsi il reddito e i fondi per gestire l'attività dell'anno successivo. Se non produce reddito, la sua permanenza sul territorio potrebbe essere compromessa.

Tale effetto, se ripetuto su larga scala, potrebbe essere di ostacolo alle politiche di sviluppo delle zone rurali, portando al loro progressivo abbandono. Da qui, due ulteriori pregiudizi, strettamente connessi, che l'intera collettività dovrebbe sopportare.

Da un lato, l'agricoltura produce beni essenziali per la sopravvivenza dell'essere umano, cui non è possibile rinunciare. Con l'abbandono delle zone rurali, il consumatore dovrebbe reperire tali beni altrove, a rischio di doverli pagare un prezzo maggiore e (forse) con minori garanzie in punto di sicurezza e tracciabilità.

Dall'altro lato, come attenta dottrina ha rilevato, tutela dell'ambiente e produzione agricola si pongono su un piano di «complementarietà funzionale» e godono di un reciproco rafforzamento: l'agricoltura, infatti, può essere seriamente compromessa dalla mancata considerazione per l'ambiente; viceversa, l'ambiente può trovare nell'agricoltura, ove razionalmente esercitata, un notevole contributo al suo mantenimento.

L'attività agricola, come descritta dall'art. 2135 c.c., va programmata secondo criteri di «razionale sfruttamento del suolo» (44 Cost.). Se la terra è una risorsa limitata, la sua conservazione è *condicio sine qua non* della produzione. Guardando poi alle attività connesse, tra le quali rientrano anche la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, il legame si fortifica ulteriormente.

Cogliendo la sollecitazione, salvaguardia della fauna selvatica e protezione dell'impresa agricola non pongono un problema di bilanciamento di interessi contrapposti: piuttosto, ciascuna è una di quelle componenti attraverso le quali passa la tutela dell'ambiente.

In questo quadro, l'**art. 26 della l. n. 157/1992**, che introduce a favore dell'imprenditore agricolo una misura indennitaria per i danni da questo subiti dalla fauna selvatica, **non è espressione di un privilegio ingiustificato**. Piuttosto, è uno strumento che, in via indiretta, potrebbe consentire all'imprenditore agricolo di reagire al danno subito e rimanere sul territorio, proseguendo la sua attività di impresa, conservando l'indotto che la sua presenza genera e – aspetto più importante – salvaguardando l'ambiente.

In questo orizzonte culturale ne va esaminato il funzionamento.

Nella norma in esame il termine "indennizzo" non compare mai.

«**Risarcimento**», invece, ricorre ben tre volte. Pertanto, se di risarcimento trattasi, questo porta con sé il **prin-**

A PARERE DI...

A. VENCHARUTTI, in *Dig. Civ., Civile*, voce *Animali selvatici*. Il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche figura in crescente aumento, con impatti significativi sull'attività economica delle imprese agricole. Già la l. n. 968/1977 contemplava la risarcibilità dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie (art. 26). Al «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria» oggi è espressamente dedicato l'art. 26, l. n. 157/1992: in esso si prevede che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica – in particolare da quella protetta – e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. L'art. 10, l. n. 157/1992, dedicato alla disciplina dei piani faunistico-venatori, prevede inoltre alla lett. f), comma 8, che gli stessi piani comprendano, tra l'altro: «i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni, arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)» [in precedenza, v. art. 6, lett. *g*), l. n. 968/1977].

cipio dell'integralità del ristoro: il danneggiato deve essere posto nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato. Parte della dottrina, peraltro, ritiene che, analogamente ai c.d. piani *no fault*, la sua liquidazione si fondi su automatismi che rendono scontato l'accoglimento della domanda. All'Amministrazione, secondo questa ricostruzione, non sarebbe riconosciuto alcun margine di discrezionalità: o riconosce un ristoro integrale del pregiudizio sofferto oppure interviene il giudice garantendo il medesimo risultato.

Già si è detto che il fondo è costituito da ogni singola Regione. La sua misura è variabile, in relazione agli introiti da questa percepiti con le tasse per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della caccia, il cui importo complessivo è poi ripartito tra le singole città metropolitane.

Pertanto, anche se il danno subìto dall'imprenditore agricolo fosse maggiore, la misura del risarcimento non potrà mai superare gli importi stanziati a bilancio per la costituzione ed il mantenimento del fondo.

Il suo funzionamento, poi, è disciplinato da un comitato la cui composizione non ha esclusivamente funzioni tecnico ricognitive ma, in prevalenza, di indirizzo politico.

Infine, la liquidazione è preceduta da un'istruttoria – questa sì meramente tecnica – che entro 180 giorni deve terminare. Si prevede, infatti, che la P.A. procede «alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni». Tuttavia, sebbene l'agricoltore abbia il potere di formulare alcune osservazioni, il procedimento viene gestito dalla P.A. in autonomia e l'importo indennizzato è unilateralmente determinato, spesse volte secondo criteri tabellari.

Questi argomenti consentono di sostenere che la P.A. individui autonomamente la misura e, in caso di vizi nel procedimento, che il giudice amministrativo sia quello fornito di giurisdizione.

Trattandosi di potestà residuale, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 117, comma 4, Cost., il legislatore statale si è preoccupato esclusivamente di dettare una disciplina di salvaguardia per l'ambiente, lasciando alle Regioni margini che non le vincolino a garantire una riparazione integrale del danno. La scelta ha una sua coerenza se si considera che il principio non ha una copertura costituzionale ma, come in altri settori già specificato dalla Consulta, si fonda esclusivamente sull'art. 1223.

Vale a dire, se l'importo riconosciuto a titolo di indennizzo dovrebbe comunque consentire all'imprenditore agricolo la permanenza sul territorio (altrimenti sarebbe vanificata la *ratio* della norma), non esiste alcun ostacolo all'introduzione di limiti quantitativi circa l'importo da liquidare.

Qualora l'imprenditore agricolo non fosse soddisfatto di quanto liquidato, avrà **due possibilità**. La prima è **impugnare il provvedimento della Regione** per vizi del procedimento. La seconda potrebbe essere **azionare il rimedio risarcitorio**, la cui esperibilità rimane in linea teorica impregiudicata. Il percorso per arrivarci, però, non è così lineare.

Proseguendo nelle sollecitazioni offerte dalla sentenza in commento, questa esclude l'applicabilità del rimedio risarcitorio perché il danno subìto dall'imprenditore agricolo difetterebbe del requisito della sua produzione *non iure*, inteso come assenza di una causa di giustificazione. Da qui, la previsione della tutela indennitaria appena esaminata.

L'affermazione fornisce interessanti chiarimenti in punto di titoli che legittimano la domanda di indennizzo e quella di risarcimento.

L'art. 26 non introduce un nuovo criterio di imputazione di responsabilità. Se così fosse, la previsione sarebbe ridondante, i suoi effetti potrebbero essere garantiti da quelle forme di responsabilità indiretta per danno da cose in custodia o animali.

La tutela indennitaria, invece, opera perché vi sono casi in cui il titolo su cui poggerebbe la domanda di risarcimento potrebbe richiedere elementi che, nel caso concreto, mancano o di cui sarebbe difficile darne prova.

Per questo motivo, l'art. 26 agevola l'imprenditore agricolo e trova applicazione «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo». Sebbene sia innegabile che, nella fattispecie in esame, l'imprenditore agricolo abbia subìto un danno, la giurisprudenza ritiene che questo sia giustificato dagli effetti benefici che la fauna selvatica porta all'ambiente.

Come appena ricordato, un orientamento giurisprudenziale esclude, in linea di principio, la tutela risarcitoria a favore dell'imprenditore agricolo, ritenendo che il danno si sarebbe prodotto *iure*. La preclusione, però, va circoscritta alle ipotesi in cui tutti gli enti preposti al controllo ed alla sorveglianza della fauna selvatica abbiano esattamente adempiuto alle loro funzioni.

Come già ricordato, il soggetto proprietario della fauna selvatica è lo Stato. Alle Regioni spetta la gestione, la tutela e la pianificazione faunistico venatoria. Le Città metropolitane, infine, sono gravate di compiti più strettamente amministrativi ed esecutivi.

In questo quadro, la domanda di risarcimento incontra un primo ostacolo: **individuare il soggetto responsabile**.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che fosse la Regione, questa è la titolare della funzione normativa che si concretizza nella predisposizione di misure idonee ad evitare il danno.

La tesi, tuttavia, non considera le modalità con cui la Regione abbia concretamente attuato e delegato le proprie competenze. Altra giurisprudenza, pertanto, ha sottolineato che la responsabilità vada, invece, imputata a quell'ente «sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tale attività derivino».

L'impostazione, pur dogmaticamente più coerente, non agevola la posizione del danneggiato. Se responsabile è il soggetto cui sono concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna insediata, l'attore dovrà accuratamente scegliere l'ente specifico da convenire in giudizio, previa esatta individuazione delle sue specifiche competenze. D'altra parte, sul delegante residuano sempre e comunque poteri di controllo, per cui una sua responsabilità solidale difficilmente potrebbe essere esclusa.

Il danneggiato, quindi, potrà chiamare in giudizio tutti i soggetti potenzialmente coinvolti o consentire l'integrazione del contraddittorio, accettando però il rischio di un incremento dei costi in caso di soccombenza e l'allungamento dei tempi.

Un'ulteriore problematica è, poi, data dal **titolo per cui il legittimato passivo è ritenuto responsabile**.

In prima battuta la giurisprudenza ha più volte escluso l'applicabilità della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. sul danno cagionato da animali.

La norma, infatti, nello scegliere termini come uso, custodia, smarrimento, fuga, suggerisce un'interpretazione che presuppone la disponibilità dell'animale finalizzata a trarne un'utilità, sia essa patrimoniale o non patrimoniale.

La previsione di responsabilità, pertanto, è il contraltare dell'utilità percepita da chi se ne serve.

Nel caso in esame, invece, la proprietà della fauna selvatica in capo allo Stato vieta a qualsiasi altro di potersene appropriare, cosicché tutta la collettività possa fruire dei benefici che porta all'ambiente. Da questa sua vocazione, tuttavia, lo Stato non trae per sé un vantaggio diretto e misurabile.

È stata, poi, esclusa, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che parametra la responsabilità alla violazione dei doveri di custodia.

La preclusione si fonda su ragioni di incompatibilità logica. Lo stato tipico della selvaggina è di libertà, tale da consentirle di vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio habitat naturale. Per definizione, esso è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia e la P.A. è sfornita di concreti poteri di controllo sull'animale volti a limitarne la dannosità. Quindi, delle due, l'una: o l'animale è ridotto in cattività per cui è predicabile l'esistenza di un obbligo di custodia; o l'animale è selvatico, per cui un rapporto di custodia non è configurabile.

Residua, pertanto, solo l'art. 2043 c.c. con l'aggravio probatorio che esso comporta. Il danneggiato dovrà, infatti, fornire la prova di tutti gli elementi strutturali di cui si compone la fattispecie: condotta, nesso di causalità materiale, evento, nesso di causalità giuridica, conseguenze e, soprattutto, il dolo o la colpa dell'ente preposto al controllo.

Sotto quest'ultimo aspetto, però, la giurisprudenza è oscillante.

A fronte di un orientamento che impone al danneggiato la specifica prova della condotta omissiva imputabile alla P.A., una corrente contrapposta si muove nella direzione di un progressivo alleggerimento dell'onere probatorio del danneggiato. Questo secondo orientamento, pur confermando l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., introduce una sorta di presunzione di responsabilità in capo alla P.A., senza che l'attore debba dimostrare alcuna condotta colpevole.

L'adesione all'uno o all'altro orientamento, da un lato, impedisce al danneggiato di ottenere un serio ristoro al pregiudizio subito; dall'altro, richiede alla P.A. un controllo sul territorio, di fatto inattuabile.

L'imprenditore agricolo, che subisce un danno da fauna selvatica, potrebbe avere a sua disposizione **due azioni**, tra loro alternative: la **tutela indennitaria**, che trova il proprio titolo nell'art. 26, l. n. 157/1992; la

tutela risarcitoria che, stando all'orientamento prevalente, trova la propria fonte nell'art. 2043 c.c.
Da qui, l'esigenza di valutare la possibilità di un loro concorso e, di conseguenza, un loro coordinamento.
Sebbene il rimedio indennitario consenta alla Regione di non ristorare integralmente il pregiudizio subito dall'agricoltore, non pone problemi in punto di individuazione del soggetto passivo e dovrebbe consentire una liquidazione più rapida e veloce.
L'indennizzo dovrebbe permettere all'imprenditore di continuare ad esercitare l'attività e rimanere sul territorio, nonostante il pregiudizio subito. A trarne effetti benefici è anche l'intera collettività. Come si è visto, produzione agricola e conservazione dell'ambiente non sono attività antitetiche ma complementari.
Spostando il ragionamento dal piano collettivo a quello individuale, laddove il ristoro non fosse integrale, alcuna giurisprudenza non ha escluso il risarcimento del danno, che potrebbe essere azionato in alternativa.
Se è pur vero che la tutela indennitaria operi «per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili», leggendo l'espressione in un'ottica di *favor* per l'imprenditore agricolo, laddove il danneggiato abbia elementi sufficienti per dimostrare una specifica responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, nulla sembrerebbe precludergli la strada del rimedio risarcitorio, pur con tutte le difficoltà che ne possono derivare.
Più controversa, invece, è la **questione se i due rimedi possano essere cumulati tra loro**, consentendo al danneggiato di agire in via risarcitoria per la differenza tra l'indennizzo riconosciuto ed il danno effettivamente subito.
Sebbene indennizzo e risarcimento siano autonomi ed indipendenti tra loro per presupposti e *ratio*, sotto il profilo degli effetti esitano nella corresponsione di una somma di denaro da destinare all'impresa agricola.
Entrambe le tutele, pur agendo direttamente sull'interesse dell'imprenditore, proteggono indirettamente anche un interesse riferibile alla collettività. Onde evitare l'abbandono delle zone rurali da parte dell'imprenditore agricolo vittima del pregiudizio da fauna selvatica, l'ordinamento interviene con una misura indennitaria che gli consente di rimanere sul territorio e continuare la sua attività, che è anche conservazione dell'ambiente. Analogamente, il risarcimento, ponendo l'imprenditore nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, dovrebbe ripristinare lo *status quo ante*.
La commistione tra i due piani, pertanto, rischia di essere un ostacolo alla cumulabilità delle tutele perché andrebbero a riparare un pregiudizio che, nell'ottica della P.A. ha già avuto un ristoro e la cui determinazione non può che essere equitativa.
D'altra parte, la domanda di risarcimento si fonda su presupposti più rigidi per cui, ove integrati, non si dovrebbero incontrare ostacoli alla preventiva liquidazione dell'indennizzo. Pertanto, a fronte di una certezza sul danno subito, al netto di un eventuale concorso di colpa dello stesso imprenditore agricolo (art. 1227 c.c.) e di quanto già liquidato dalla Regione (art. 26), ove dimostrabile una responsabilità della P.A., si potrebbe ipotizzare – almeno in linea teorica – che il rimedio risarcitorio possa trovare ancora un minimo spazio residuo.
Passando dal piano astratto a quello concreto, lo sforzo interpretativo rischia di essere vanificato. Scorrendo i massimari giurisprudenziali, mancano precedenti che si muovano in questa direzione.
I motivi si sono già detti. La complessità ad individuare il responsabile, le difficoltà probatorie che richiede l'art. 2043 c.c., il criterio equitativo cui sarebbe subordinata la liquidazione del pregiudizio, le note difficoltà, tempistiche e costi di un processo, porteranno l'imprenditore agricolo a preferire la sola ed esclusiva strada indennitaria, relegando il risarcimento del danno a quelle poche e limitate ipotesi dove esista una forte divergenza tra quanto indennizzato e danno effettivamente subito ma, soprattutto, si disponga di un quadro probatorio certo e nitido.
Sotto altro profilo, però, non scartare a priori questa impostazione potrebbe dare comunque un'utilità. La Regione, onde evitare di essere coinvolta in procedimenti giudiziari, pur nei limiti delle proprie risorse, è così richiamata ai propri doveri di controllo sulla fauna selvatica, a riconoscere indennizzi che realizzino un equo contemperamento tra le diverse esigenze, a liquidarli in tempi rapidi, così da consentire all'imprenditore agricolo di assorbire e gestire meglio la perdita e poter ritornare a produrre.

4.4. Danni occorsi nei parchi naturali

La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sostenendo una **disparità di trattamento** tra le ipotesi di danni arrecati a **fondi situati in zone protette** (come le oasi di protezione e rifugio) **e fondi inclusi nel comprensorio di un parco naturale**.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sentenza n. 2027/2022 del 15-09-2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Benevento Prima Sezione Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n R.G. 1014 Cont. anno 2019 VERTENTE TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### domiciliat ###presso il suo studio -attore ### (p.i.###) in persona del Presidente pt, rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliato presso la sede ###Napoli alla ### -convenuto ### (p.i. ###) in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliata in -2 di 12- ### alla ### presso il suo studio -convenuto

Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2049, 2051 e/o 2052 c.c..

CONCLUSIONI

: come precisate dalle parti all'udienza del 27.10.2021.

IN FATTO E ### ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento al fine di ottenere la condanna della ### quale ente competente alla gestione e tutela della fauna selvatica, e della ### di ### quale ente competente alla liquidazione dell'indennizzo, a risarcire il danno di ### (oltre ### per spese di ctp) subito al proprio gregge di ovini e causato dall'attacco di lupi occorso tra la fine di agosto 2017 e inizio settembre 2017 in ### Ha dedotto ed allegato: - di essere titolare di un'azienda agricola, nella forma di impresa individuale, con sede in ### e dedita all'allevamento di n. 266 ovini di razza laticauda a rischio di estinzione; - che gli ovini erano stati allevati con metodo semiintensivo e perciò da luglio a settembre erano lasciati pascolare in prati recintati da rete pastorale metallica; - che tra agosto 2017 e settembre 2017 i lupi avevano aggredito il gregge, causando un ammanco di 96 ovini tra fattrici ed arieti; -3 di 12- - che l'aggressione si era verificata mentre il gregge pascolava nei prati, in un esteso recinto circoscritto da apposita rete

pastorale metallica, area priva di idonea segnaletica circa la presenza di lupi; - di aver allertato il Comune di ### dell'accaduto e che l'ASL di ### in data ### aveva eseguito sopralluogo; - che anche incaricati della ### avevano eseguito sopralluogo e con verbale di accertamento del 04.01.2018 la ### aveva riconosciuto il diritto dell'odierno attore al risarcimento per ### ma senza tuttavia disporre il pagamento; - che gli enti convenuti non avevano adottato precauzioni per evitare o contenere i danni, in particolare non risultando apposta segnalazione circa la presenza di fauna selvatica pericolosa nei prati in cui il gregge era solito pascolare nei periodi da luglio a settembre. Nel costituirsi in giudizio la ### ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
Nel costituirsi in giudizio la ### di ### ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi i termini ex art. 183 cpc sesto comma ed escussi i testimoni, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 27.10.2021.
Nella comparsa conclusionale la ### ha concluso per il riconoscimento in favore dell'attore di ### -4 di 12- a titolo di indennizzo, come già riconosciuto nel verbale della ### del 04.01.2018.
Occorre preliminarmente rilevare che questo giudice condivide quanto affermato di recente dalla nota sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 20 aprile 2020 n. 7969) che affrontando funditus il tema della responsabilità per danni causati da animali selvatici, mutando orientamento rispetto a precedenti arresti (tra cui da ultimo, Cass. 18 febbraio 2020 n. 4004), ha affermato i seguenti principi: - “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. N. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”; - “in materia di danni da fauna selvatica a

norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla ### fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutti al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazioni di fatto e compatibili con la funzione di -5 di 12- protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”; - “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla ### in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la ### può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

I detti principi sono stati confermati da Cass. 29 aprile 2020 n. 8384 e 8385, Cass. 6 luglio 2020 n. 13848, Cass. 2 ottobre 2020 n. 20997 e da Cass. 24 marzo 2021 n. 8206, che oltre a ribadire quanto detto in relazione alla riconducibilità della responsabilità della ### all'art. 2052 c.c., quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, ha chiarito che permane comunque la facoltà dell'attore di agire anche nei confronti dell'ente eventualmente delegati allo svolgimento delle dette funzioni, ex art. 2043 c.c., e ferma restando la facoltà della ### di agire in rivalsa nei -6 di 12- confronti dell'ente locale delegato, nel caso di effettiva delega delle dette funzioni.

Applicando i principi richiamati al caso in esame, occorre affermare la legittimazione passiva della ### Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

E' documentalmente provato che nell'anno 2017 il numero complessivo di animali rilevato nellazienda agricola dell'attore era pari a 267, di cui 256 pecore (cfr. registri di stalla all. 4 della produzione di parte attrice). Il verbale redatto il ### dai funzionari dipendenti presso la ### rileva che sino all'agosto 2017 le pecore ammontavano a 256 mentre alla data del 11.09.2017 risultava una diminuzione di detto numero per n. 96 unità (cfr. all. 11 della produzione di parte).

E' altresì emerso in via documentale che il gregge dell'attore era solito pascolare in un campo recintato sito in ### di proprietà dello stesso attore, catastalmente identificato al ### 36 p.lle 36, 37, 38, 39 (cfr. fascicolo aziendale all. 5 della produzione di parte attrice e verbale ### del 04.01.2018 all. 11 della produzione di parte attrice).

Nessuno dei testimoni escussi ha assistito materialmente all'aggressione da parte dei lupi al gregge, tuttavia può ritenersi provato per presunzioni che la perdita di n. 96 ovini sia stata determinata eziologicamente dalla detta aggressione dei lupi. Convergono in tal senso indizi concorrenti dotati dei requisiti di gravità, univocità e concordanza: i dirigenti veterinari del distretto di ### a seguito di sopralluogo il ###, hanno -7 di 12- relazionato che gli ovini sono stati in parte dispersi e in parte risultati morti perché azzannati dai lupi, così confermando la compatibilità della ferita inferta agli animali con l'attacco del lupo (all. 7);la ### ha riconosciuto sia il danno patito dall'attore per la perdita degli ovini che la sua riconducibilità causale ad un'aggressione dei lupi con verbale del 04.01.2018 (all. 11); nelle vicinanze dei luoghi di causa è stata rinvenuta una carcassa di lupo nell'agosto 2017 e, più specificamente, il ### quando i veterinari dell'ASL di ### hanno eseguito prelievo di campioni sulla detta carcassa (cfr. 17 della produzione di parte attrice). Tali argomenti fattuali hanno trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e nella documentazione fotografica versata in atti: i testi hanno riferito infatti che gli ovini dell'attore erano allevati all'aperto

estensivo con ricovero serale e pascolavano in un ampio terreno interamente recintato con rete pastorale metallica; che avevano ritrovato i resti degli ovini nel dirupo e che alla fine di agosto 2017 dipendenti ASL avevano segnalato la presenza di una carcassa di lupo investita a circa 1,5 km in linea d'aria dai luoghi di causa (cfr. dichiarazioni testimoniali di ### all'udienza del 16.09.2020 e di ### all'udienza del 07.12.2020).

Inoltre il teste ### medico veterinario dipendente presso l'ASL di ### giunto sui luoghi di causa per la constatazione dei danni, ha dichiarato che era assente segnalazione di presenza di animali selvatici sia nel bosco sia nei luoghi circostanti (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del udienza 16.09.2020).

-8 di 12- Provata pertanto l'aggressione dei lupi al gregge ed il collegamento causale tra la stessa ed il perimento delle pecore di proprietà dell'attore, nessuna prova ha invece fornito la ### responsabile ex art 2052 c.c., alla luce di quanto chiarito da Cass. 20 aprile 2020 n. 7969, che la condotta degli animali si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure.

Quanto ai danni subiti, occorre rilevare che l'attore ha richiesto il risarcimento del danno e non il pagamento dell'indennizzo previsto dalla normativa regionale e locale.

Difatti, pur invocando alternativamente il risarcimento e/o l'indennizzo ai punti 19 e 21 della ricostruzione in fatto dell'atto di citazione, nelle conclusioni della citazione ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, insistendo per l'integrale risarcimento pari a ### oltre spese di consulenza tecnica di parte.

In materia di danni cagionati da fauna selvatica, l'indennizzo ex art. 26 della ### regionale ### 8/1996, non costituendo risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, non prevede necessariamente l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale; pertanto, ove il danneggiato agisca per ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa

locale, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria (Ordinanza 02.10.2020 n. 20997). -9 di 12- Orbene, venendo alla quantificazione del danno subito, la consulenza tecnica di parte ha rilevato la perdita di 97 ovini, così individuati: - 31 pecore comprese tra 1 -6 anni, razza laticauda a rischio di estinzione, in stato avanzato di gravidanza, indicando per essi un valore di ### a capo; - 65 ovini di età compresa tra 6-12 anni, razza laticauda, a rischio estinzione, in stato di gravidanza avanzato, indicando per essi un valore di ### a capo; - 1 ariete giovane, 2 anni di vita, del valore di ### Invece la ### con verbale del 04.01.2018, ha riconosciuto la perdita di n. 96 pecore alle quali ha attribuito i seguenti valori di mercato: 1 ariete dal valore di ### pecore dal valore di ### a capo; 65 ovini dal valore di ### Anche l'attore in citazione ha allegato che la perdita di ovini è pari a 96 (cfr. punto 7 dell'atto di citazione).

Dalla lettura del certificato medico del dottor ### redatto in data 5 luglio 2017, prodotto da parte attrice all'atto della costituzione, si desume che il 60 % degli ovini dell'allevamento dell'attore era alla data della certificazione in stato di gravidanza. Si ritiene pertanto che la medesima percentuale di ovini in stato di gravidanza sia stata rispettata tra gli ovini aggrediti dai lupi e deceduti di cui al presente giudizio. Dunque se per il 60% degli ovini deceduti (18 pecore da 1 a 6 anni e 39 ovini da 6 a 12 anni) e per l'ariete appare utilizzabile il criterio di stima indicato dal consulente tecnico di parte, per il -10 di 12- residuo 40% (e dunque per 12 pecore da 1 a 6 anni e per 26 ovini da 6 a 12 anni) si ritiene di dover applicare il valore per ciascun capo indicato dalla ### nel verbale richiamato, pari ad ### a capo per quelli da uno a sei anni ed ### a capo per quelli di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Né alcuna prova è stata fornita del danno per mancata vendita a ### di agnelli, indicato nella relazione di parte ma invero neppure oggetto di specifica domanda da parte attrice nell'atto introduttivo.

Sviluppando i calcoli alla luce dei criteri indicati, il danno patrimoniale all'attualità patito da parte attrice risulta essere pari a ### Deve essere infine riconosciuto al danneggiato un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, avendo

quest'ultimo natura di debito di valore.

Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità, pari a ### e quello spettante all'epoca dell'evento lesivo e dunque al mese di agosto 2017 (pari ad ###), come risultante dalla devalutazione secondo gli indici FOI (conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712) e applicando alla sorte così determinata (pari ad ###) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta a ### -11 di 12- Sommando il lucro cessante alla sorte capitale sopra indicata il danno complessivo risarcibile al danneggiato ascende ad ### all'attualità. Sulla detta somma saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica di parte in mancanza di prova del relativo esborso dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. Ordinanza 06.07.2022 n. 21402).

Alla luce delle ragioni esposte ed in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice la ### convenuta in giudizio deve essere condannata a pagare all'attore la complessiva somma di ### oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Quanto alle spese di lite, la ### soccombente deve essere condannata a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in dispositivo. Ne deve essere disposto il pagamento a favore del difensore alla luce di quanto disposto dall'art. 93 c.p.c..

Quanto alle spese di lite nei confronti della ### di ### va disposta la compensazione delle stesse in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale, in corso di causa, rispetto alla questione dirimente della legittimazione passiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: -12 di 12- - In

parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la ### in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere a ### la complessiva somma di ### oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; - Rigetta la domanda proposta da ### nei confronti della ### di ### - Condanna la ### in persona del Presidente pro tempore, a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di ### oltre a spese generali al 15% ed oneri di legge, con distrazione in favore dell'avv. ### - Compensa le spese di lite tra l'attore e la ### di ### Benevento, 12 settembre 2022 ### n. 1014/2019

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2027/2022 del 15-09-2022 TRIBUNALE DI BENEVENTO reperibile al permalink:
https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/benevento/2022/2027.html#a1da2